



**COMUNE DI LANUSEI**  
Provincia dell'Ogliastra  
**AREA DEGLI AFFARI GENERALI**

Prot. n. 14612

Lanusei, 7/12/2016

Spett.le Ditta .....  
.....

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LANUSEI - PERIODO UN ANNO DECORRENTE DALLA STIPULA DELLA POLIZZA – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 20/12/2016 ORE:12:00. CIG Z821C6791B.**

**1. STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Lanusei - Via Roma n. 98 - 08045 Lanusei (Ogliastra) telefono 0782/47311 – telefax 0782/40168 indirizzo internet: [www.comunedilanusei.it](http://www.comunedilanusei.it), posta elettronica (e-mail) [comunedilanusei@tiscali.it](mailto:comunedilanusei@tiscali.it), pec [protocollo.lanusei@pec.comunas.it](mailto:protocollo.lanusei@pec.comunas.it) in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area degli Affari Generali a firma del Sig.Lai Marco.

**2. OGGETTO DEL COTTIMO**

Servizio di copertura assicurativa RCT/O a lotto unico del Comune di Lanusei per il periodo di un anno per l'importo complessivo di Euro 39.990,00

**3. LUOGO PRINCIPALE D'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Comune di Lanusei - Via Roma n. 98 - 08045 Lanusei

**4. DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà la durata di anni 1 (UNO) decorrente dalla stipula.

**5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Dlgs 50/2016 del suddetto D.Lgs., a favore del minor prezzo.

**6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il premio della polizza che sarà stipulata con il Comune di Lanusei, onnicomprensivo (imposte, tasse ed ogni e qualsiasi altro onere).

**7. VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Importo a base d'asta al lordo dell'imposte e tasse: valore complessivo € 39.990,00

**8. TERMINI E VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà rimanere valida per tre mesi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

**9. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 4 e 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a. operatori economici con idoneità individuale ai sensi dell'articolo 45 del Codice di cui alle lettere:
- b. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- c. i consorzi fra società cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cooperative e stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

## 10. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

### A) Requisiti di Carattere Generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.

Costituisce motivo di esclusione, dalla partecipazione alla gara, degli operatori economici<sup>1</sup>:

- ✓ la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16;
- ✓ la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- ✓ una delle situazioni elencate all'articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m) del d.lgs. 50/16.

<sup>1</sup> la causa di esclusione opera nei confronti del titolare (per le imprese individuali), del socio (per le società in nome collettivo), socio accomandatario (per le società in accomandita semplice), dell'amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società), dell'istitutore, del direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati), del socio unico, del socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci, nel caso il socio di maggioranza sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui sopra). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

B) Requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 D.lgs 50/2016)

- ✓ Iscrizione alla CC.I.AA. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea; fra le attività esercitate deve figurare la voce "Esercizio delle Assicurazioni";
- ✓ Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria – Attività Produttive o dall'IVASS ad esercitare l'attività assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure attestazione equivalente per altro Stato dell'Unione Europea;
- ✓ Possesso, da parte della società assicuratrice di un proprio ufficio liquidazioni sinistri in Sardegna. Le liquidazioni devono avvenire la sede dell'aggiudicatario che dovrà trovarsi in Sardegna, presso la quale la società di assicurazione elegge domicilio legale che si intende valido per ogni controversia in ordine all'appalto. Nel caso la società di assicurazione non disponga di tale sede e/o ufficio liquidazioni sinistri la società si dovrà impegnare ad aprirla entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, a pena di rescissione del contratto.
- ✓ In caso di ATI e Coassicurazioni i requisiti speciali di cui ai punti B) a., b., devono essere posseduti da ognuna delle Società costituenti l'ATI o la Coassicurazione.
- ✓ In caso di ATI e Coassicurazioni il requisito di cui al punto B) c. deve essere posseduto sia dalla mandataria/delegataria che da ciascuna delle mandanti e da ciascuna delle coassicuratrici.
- ✓ Le dichiarazioni di cui alla lettera A) e B) a., b., c., dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del
- ✓ T.U. n. 445/2000 e ss.mm.ii., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento d'identità del firmatario.

### 11. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta, e la documentazione deve essere firmata digitalmente da colui che presenta la domanda, non si prenderà in considerazione alcuna domanda priva di firma digitale. La documentazione, a pena di esclusione deve pervenire entro le ore **12:00 del giorno 20/12/2016**, esclusivamente al sito [www.sardegna.cat](http://www.sardegna.cat) secondo le istruzioni. Si precisa che le offerte e la documentazione pervenuta direttamente al protocollo del Comune non sarà presa in considerazione. La presente procedura si svolge interamente sul sito [www.sardegna.cat](http://www.sardegna.cat), pertanto saranno invitati almeno 5 operatori presenti sul sito.

#### Contenuto della busta di qualifica:

- ✓ Domanda/dichiarazione unica di ammissione e partecipazione alla gara, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, di cui alle lett. "A)" e "B) a., b., c." del precedente art. 10, secondo lo schema allegato e corredata dalla copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.
- ✓ Nel caso di ATI/Consorti/Coassicurazione già costituita: atto costitutivo dell'associazione temporanea d'impresa ed atto, unico, con il quale le singole imprese conferiscono mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo/mandataria/delegataria secondo le prescrizioni vigenti;
- ✓ Nel caso di ATI/Coassicurazione da costituirsi: dichiarazione d'associazione temporanea di impresa, contenente l'individuazione della Società Capogruppo/Mandataria/Delegataria, l'indicazione delle singole parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di cui al comma 13 art. 37 D. Lgs. 163/06; la Società Mandataria dovrà svolgere almeno il 60% del servizio; la Società delegataria almeno il 50%) e l'impegno, in caso di aggiudicazione, di costituirsi formalmente in ATI/Coassicurazione sottoscritto da tutte le Società interessate;
- ✓ Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- ✓ **In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 la documentazione di cui al punto 11- del presente bando. Nella domanda/dichiarazione unica di ammissione e partecipazione alla gara dovrà inoltre essere riportato:**
- ✓ di aver preso cognizione dei Capitolato d'onere, accettandolo integralmente senza riserva alcuna;
- ✓ che la società assicuratrice contraente rinuncia al diritto di surroga nei confronti del personale del Comune sino al limite dei massimali convenuti in polizza;
- ✓ che la Compagnia s'impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei dati su esposti dichiarando di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'ufficio sinistri dalla Sardegna e la mancata liquidazione presso l'Agenzia Generale aggiudicataria, dà piena ed insindacabile

facoltà all'Amministrazione Comunale di rescindere la polizza senza che ciò possa comportare alcuna rivalsa da parte della società assicuratrice;

- ✓ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono per la determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni gli hanno consentito di formulare l'offerta.
- ✓ **La busta contenente l'offerta Economica**", redatta obbligatoriamente sul modello allegato dovrà essere indicata in lettere e in cifre, timbrata e sottoscritta con firma digitale.
- ✓ L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di soggetti riuniti o consorziati dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi o in caso di rapporto di coassicurazione, da ciascun soggetto che
- ✓ costituirà il raggruppamento o il consorzio o che è in coassicurazione e dovrà contenere l'impegno (nel
- ✓ caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta devono essere altresì specificate ai sensi dell'art 37, comma 4, D.Lgs 163/06, le parti del servizio che saranno
- ✓ eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Inoltre, nel caso di Consorzi, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e l'offerta medesima dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante del Consorzio che dalla/e consorziata/e.

Si avverte che non saranno ammesse offerte comportanti un aumento del prezzo base, condizionate o espresse in modo indeterminato; né correzioni che non siano espressamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante del concorrente; qualora vi sia discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Ente.

Nel caso che due o più offerte esattamente identiche, presentino il miglior prezzo, si farà luogo all'applicazione dell'art. 77, comma 2°, R.D. 827/2 4.

Il prezzo offerto è da ritenersi comprensivo di ogni onere riflesso ed imposte, senza che le Compagnie offerenti possano avanzare eccezioni o rivalsa per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

L'apertura avverrà in seduta pubblica alle ore 13:00 del giorno 20/12/2015.

**L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria; il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dall'impresa aggiudicataria dalle ore 24:00 del giorno dell'aggiudicazione.**

**L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge, nonché conformemente alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.**

## **12. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Mentre l'aggiudicatario assume l'impegno nei confronti dell'Ente appaltante per effetto della presentazione dell'offerta, l'Ente stesso rimane obbligato dopo l'intervenuta aggiudicazione da parte del Responsabile incaricato.

## **13. DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il subappalto non è consentito.

## **14. CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia è prevista la competenza esclusiva del Foro di Lanusei.

## **15. CLAUSOLA BROKER**

Si fa presente che il COMUNE DI LANUSEI affida in esclusiva, ai sensi della legge 792/84, ad idoneo BROKER assicurativo, la consulenza precontrattuale, la gestione dell'intero portafoglio assicurativo, ivi compresa quella relativa al presente contratto e la gestione dei sinistri del Comune. Allo stesso Broker dovranno essere fatte per iscritto tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto.

A mero titolo di esempio: denuncia di sinistri, comunicazioni riguardanti la presa in carico dei medesimi da parte della compagnia, osservazioni in merito alla portata delle garanzie, accertamenti, eccezioni o riserve sulla liquidazione, etc. Pertanto la Compagnia aggiudicataria dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker, s'intenderà come fatta, a tutti gli effetti, alla Compagnia. Così

come avranno lo stesso valore tutte le comunicazioni fatte, in nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, dal Broker alla Compagnia.

Al BROKER dovranno essere corrisposti i premi di assicurazione affinché provveda al pagamento degli stessi alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e.

Si dà espressamente atto, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, che:

- ai fini dell'art. 1901 del c.c., il pagamento dei premi effettuato dall'ente contraente al Broker s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia; le comunicazioni inviate dall'Ente contraente e ricevute dal Broker s'intendono come ricevute dalla

Compagnia, anche ai fini dell'art. 1913 del c.c..

Nel caso di rapporti con più compagnie in coassicurazione, il rapporto verrà tenuto esclusivamente con la Compagnia delegataria alla quale spetta l'integrale esecuzione dei contratti di assicurazione senza eccezioni o limitazioni di sorta opponibili alla medesima e/o dalle altre imprese in coassicurazione.

La misura del compenso provvisionale al Broker, a carico della Compagnia aggiudicataria, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, onde poter garantire la "par condicio", verrà corrisposta la provvigione del 10% dei premi lordi aggiudicati.

Dette provvigioni non dovranno rappresentare un maggior costo per l'Amministrazione e dovranno essere intese, esclusivamente, come il normale caricamento di costo della compagnia e rappresenta una parte dell'aliquota provvisionale dovuta dalle Compagnie alla propria rete di vendita. Pertanto la Compagnia/e dichiarano che tale compenso non costituirà assolutamente un aumento del premio assicurativo a carico dell'Assicurato.

## **16. DATI TECNICI**

### **Massimali di garanzia**

R.C.T.: € 2.582.284,50 per sinistro

€ 2.582.284,50 per sinistro

€ 2.582.284,50 per sinistro

R.C.O.: € 1.549.370,70 per sinistro

€ 1.032.913,80 per sinistro

### **Non cumulo dei massimali**

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

### **Conteggio del premio**

Il premio dell'assicurazione, viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, di cui il 75% costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

Preventivo annuo retribuzioni € 785.000.00.

Per retribuzione lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili.

**TOTALE SINISTRI PAGATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE € 39.063,46**

**TOTALE SINISTRI RISERVATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE € 17.200,00**

## **17. NORME ED AVVERTENZE GENERALI**

Tutti i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura, a suo insindacabile giudizio o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Inoltre la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora e/o altro giorno. Inoltre l'Ente si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l'aggiudicazione, l'Ente richiederà al vincitore della gara la seguente documentazione:

**cauzione definitiva, certificato Ministero/IVASS** attestante l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa per i rischi oggetto di gara o equivalente per altro Stato dell'Unione Europea, **certificato iscrizione alla CCIAA munito di nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i., DURC** (art. 2 L. 266/2002 e D. Lgs. 297/2003).

Della seduta di gara viene redatto apposito verbale. Alla seduta pubblica, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.

Chiarimenti ed informazioni possono essere richieste all'Ente, – Area degli Affari Generali – telefono 0782/47311 – 473154 - telefax 0782/40168 indirizzo internet: [www.comunedilanusei.it](http://www.comunedilanusei.it) posta elettronica (e-mail) [comunedilanusei@tiscali.it](mailto:comunedilanusei@tiscali.it)

#### **18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall'Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell'incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Lanusei, Ufficio Segreteria, ai fini della gestione del presente provvedimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali. I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Lanusei.

#### **19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento da parte di questo Ente, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Sig. Marco Lai – Responsabile dell'Area degli Affari Generali.

#### **20. NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel codice dei contratti, nel capitolato di appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

#### **21. ALLEGATI**

- Capitolato d'oneri;
- Modello di domanda/dichiarazione unica per l'ammissione e la partecipazione
- Modello per la presentazione dell'offerta economica.



**COMUNE DI LANUSEI**  
**Provincia dell'Ogliastra**

**AREA DEGLI AFFARI GENERALI**

**POLIZZA RCT/RCO**  
**CAPITOLATO D'ONERI**

**CONTRAENTE:**

Comune di Lanusei  
Sede: Via Roma n. 98 08045 LANUSEI (Og)  
C.F:00139020911

**RISCHIO ASSICURATO:**

La responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

**DURATA CONTRATTUALE:** Anni UNO

**DECORRENZA DALLA STIPULA**

A richiesta del Comune per la durata di un anno solare e continuativo.  
Non potrà esserci tacito rinnovo e non vi sarà obbligo di disdetta

**IMPORTO A BASE D'ASTA € 39.900,00 annuo ed è comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo.**

**RATEIZZAZIONE :** semestrale

## **SITUAZIONE SINISTRI**

Si forniscono le seguenti informazioni relative ai sinistri dell'ultimo quinquennio:

- totale sinistri pagati € 39.063,46
- totale sinistri riservati € 24.400,00

## **SCHEDA ALTRI DATI**

1. Abitanti al 31 dicembre 2014: 5.228
2. Retribuzioni lorde complessive anno 2014: € 745.228,00
3. Limite di indennizzo minimo RCT € 2.500.000,00, con il limite di € 2.500.000,00 per persona danneggiata e pari importo per danni a cose od animali;
4. Limite di indennizzo minimo RCO € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona;
5. Massima esposizione in aggregato annuo € 2.500.000,00;
6. Franchigia per sinistro € 2.000,00 (fatto salvo quanto riportato negli articoli che seguono);
7. CIG Z821C6791B

## SEZIONE RCT/RCO DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 – Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Intermediario :</b>	l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	Si intende: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li><li>➤ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente:<ul style="list-style-type: none"><li>● Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;</li><li>● Ai lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale.</li><li>● Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati)</li></ul></li></ul>

	<p>➤ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".</p>
--	---

## **Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio (un anno) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 60 (sessanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art.5 – Regolazione del premio**

#### **a) Determinazione del premio**

Non attiva. Il premio è onnicomprensivo.

### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni. In caso di

recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite l' Intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni

#### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);

- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare, a semplice richiesta, alla Società medesima le somma da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art.15 - Coassicurazione e delega**

le imprese assicuratrici indicate nel riparto affidano la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla impresa Delegataria che si impegna a informare le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.16 – Principio di solidarietà tra coassicuratori**

A deroga di quanto previsto dall'art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

#### **Art. 17 – Validità territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa a tutti i Paesi CEE

**Art.18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

#### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

## **Art.5 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

## **Art.6 – Esclusioni**

### **A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:**

- a) Da furto;
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 7 punto 20);
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 7 punto 42);
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 7 punto 15;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 7 comma 7 e 20 che seguono;
- g) dovuti a dolo dell'Assicurato;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni;
- j) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

### **B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:**

- k) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- l) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- o) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- p) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone

- che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- q) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- r) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell'art.10 7 rischi compresi in termini di committenza dei lavori.

**L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall'esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.**

**Art.7 – Rischi compresi**

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- 2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
  - a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
  - b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
    - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
    - civili abitazioni, uffici;
    - attività rurali;
    - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
  - c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
  - d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;
- 3) proprietà ed esercizio di acquedotti per l'erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;

- 4) per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;
- 5) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 6) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
- 7) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
- 8) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
- 9) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
- 10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni

organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

- 11) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
- 12) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
- 13) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 14) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- 15) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;
- 16) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
- 17) per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;
- 18) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
- 19) dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
- 20) per danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- 21) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- 22) per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell'Assicurato, componenti la "commissione comunale per la vigilanza sui locali in cui si svolgono pubblici spettacoli", con l'esclusione di qualsiasi responsabilità inerente l'attività professionale;
- 23) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

- 24) dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;
- 25) dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
- 26) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- 27) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
- 28) Premesso che:  
il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente

delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;

- 29) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
- 30) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
- 31) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
- 32) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
- 33) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
- 34) in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
- 35) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;
- 36) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale;

- 37) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 6 lettera a) che precede;
- 38) dall'esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza);
- 39) da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;
- 40) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
- 41) dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 42) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l'acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
- 43) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- 44) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transittiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 9 - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis**

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

### **Art. 10 - Lavoratori di cui al D.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art.5 della "Sezione 2" si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.lgs 276/2003.

### **Art. 11 - Responsabilità personale**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della Legge 123/2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

### **Art.12 – Franchigia Frontale**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 2.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

### **Art.13 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>FRANCHIGIA FRONTALE</b>
<b>Danno biologico</b>		Franchigia fissa € 1.000,00=
<b>Danni a mezzi di trasporto</b>	€10.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia di € 1.000,00= per sinistro
<b>Danni a cose in consegna e</b>	€10.000,00= per sinistro	Franchigia di € 2.000,00=

<b>custodia</b>	e per anno assicurativo	per sinistro
<b>Danni da incendio</b>	€150.000,00.= per sinistro	Franchigia di € 2.000,00= per sinistro
<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	€250.000,00.= per sinistro con il massimo per anno di €. 500.000,00	Scoperto 10% minimo €2.500,00.= per sinistro
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei</b>	€50.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo €1.500,00.= per sinistro
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno</b>	€50.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo €1.500,00.= per sinistro
<b>Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori</b>	€ 100.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro minimo € 2.000,00=
<b>Danni da spargimento di acqua</b>	€ 250.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia di € 2.000,00= per sinistro
<b>Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.7 punto 26)</b>	€250.000,00.= per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo €1.500,00= per sinistro
<b>Danni ai veicoli (Sez. 3 Art. 7 punto 19)</b>	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia di € 1.000,00= per sinistro
<b>Danni ai veicoli rimossi (Sez. 3 Art. 7 punto 33)</b>	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia di € 2.000,00= per sinistro
<b>Danni da furto (Sez. 3 Art. 7 punto 37)</b>	€ 50.000,00= per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 2.000,00=

### **Dichiarazioni**

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

### **Sezione 2 del capitolato**

**Art.5 – Regolazione del premio**

**Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

**Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**



**COMUNE DI LANUSEI  
AREA DEGLI AFFARI GENERALI  
PROCEDURA NEGOZIATA  
CIG Z821C6791B**

**ALLEGATO 2A  
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

## **AVVERTENZE**

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.

Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art.38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

### **Si rammenta che:**

- il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- l'omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
- In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Centrale regionale di Committenza si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

### **IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE A PENA D'ESCLUSIONE**

**Inoltre deve essere accompagnato dalla copia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.**

## DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LANUSEI - PERIODO UN ANNO DECORRENTE DALLA STIPULA DELLA POLIZZA DA ESPLETARSI SUL PORTALE [WWW.SARDEGNACAT.IT](http://WWW.SARDEGNACAT.IT) CIG Z821C6791B - CODICE GARA IN BUSTA CHIUSA: 310574.**

Il **sottoscritto** nome e cognome \_\_\_\_\_ data di nascita: \_\_\_\_\_

luogo di nascita: \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata**

In qualità di:

- Presidente  
 Amministratore  
 Procuratore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

e legale rappresentante della \_\_\_\_\_

ragione sociale: \_\_\_\_\_ con sede in: \_\_\_\_\_ codice

fiscale: \_\_\_\_\_ partita IVA: \_\_\_\_\_ telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ e-mail:

\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

1) di partecipare alla gara in qualità di:

- impresa singola  
 consorzio stabile  
 consorzio tra imprese artigiane  
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
 GEIE  
 capogruppo del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante)  
 mandante del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante)
- (capogruppo) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_

- 2) che l'offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- 3) [in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti servizi:

<b>Impresa</b>	<b>Servizi</b>	<b>%</b>

- 4)  che il RTI o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata; ovvero
- che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs.50/2016, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.
- 5) [in caso Consorzio stabile] che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate:  
\_\_\_\_\_
- 6) [in caso di avvalimento] di allegare il contratto con l'impresa/le imprese ausiliaria/e;
- 7) di possedere l'iscrizione alla camera di commercio, Industria, Artigianato e d Agricoltura della Provincia in cui ha sede, con oggetto sociale corrispondente all'oggetto della gara; per le cooperative: di possedere l'iscrizione al Registro Prefettizio per l'autorizzazione alle pubbliche gare, con numero \_\_\_\_\_.
- 8) Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria – Attività Produttive o dall'IVASS ad esercitare l'attività assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure attestazione equivalente per altro Stato dell'Unione 5. Possesso, da parte della società assicuratrice di un proprio ufficio liquidazioni sinistri in Sardegna. Le liquidazioni devono avvenire la sede dell'aggiudicatario che dovrà trovarsi in Sardegna, presso la quale la società di assicurazione elegge domicilio legale che si intende valido per ogni controversia in ordine al contratto. Nel caso la società di assicurazione non disponga di tale sede e/o ufficio liquidazioni sinistri la società si dovrà impegnare ad aprirla entro tre mesi dall'aggiudicazione del servizio, a pena di rescissione del contratto. In caso di ATI e Coassicurazioni i requisiti speciali di cui ai punti 2 e 4, devono essere posseduti da ognuna delle Società costituenti l'ATI o la Coassicurazione. In caso di ATI e Coassicurazioni il requisito di cui al punto deve essere posseduto sia dalla mandataria/delegataria che da ciascuna delle mandanti e da ciascuna delle coassicuratrici. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme di cui all'art.47 del T.U. n.445/2000 e ss.mm.ii.

9) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

10) che questa impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

b) non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile ed ha formulato l'offerta autonomamente;

Pertanto nei casi a) e b) l'Impresa concorrente:

dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, etc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; etc.) rispetto ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura

ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto)

riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale:

\_\_\_\_\_

c) è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile e pur sussistendo tale situazione, questa impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta.

In tal caso c), l'impresa concorrente è tenuta, a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale: \_\_\_\_\_

come brevemente descritto nella seguente tabella:

Descrizione del servizio	Committente	Importo	Periodo esecuzione

11) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;

- 12) che quest'impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni fornite dalla Stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- 13) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell'appalto, di accettarle e di impegnarsi ad osservarle in ogni parte e che si impegna ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel disciplinare e comunque nella documentazione ad esso allegata;
- 14) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel bando, nel disciplinare di gara, in tutti i suoi allegati e nei chiarimenti di gara;
- 15) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare**

**A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**A.2 CCNL APPLICATO**

\_\_\_\_\_

**A.3 DIMENSIONE AZIENDALE**

N. dipendenti \_\_\_\_\_

**A.4 DATI INAIL**

Codice ditta \_\_\_\_\_

PAT sede legale impresa \_\_\_\_\_

**A.5 DATI INPS**

matricola azienda \_\_\_\_\_

codice sede INPS \_\_\_\_\_

**QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.<sup>1</sup> – Allegato da compilare se del caso**

**B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE<sup>2</sup>:** \_\_\_\_\_

**B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE<sup>3</sup>**

\_\_\_\_\_

**B.3 IMPRESA AFFIDATARIA**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Sede sociale \_\_\_\_\_

Legale rappresentante \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

- *Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative*

- \_\_\_\_\_

**B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA**

- Totale dipendenti<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

- Posizioni previdenziali: INPS \_\_\_\_\_ INAIL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione dei servizi

<sup>2</sup> I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

<sup>3</sup> Vedi nota precedente

<sup>4</sup> Indicare il numero complessivo dei dipendenti

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LANUSEI - PERIODO UN ANNO DECORRENTE DALLA STIPULA DELLA POLIZZA DA ESPLETARSI SUL PORTALE [WWW.SARDEGNACAT.IT](http://WWW.SARDEGNACAT.IT) CIG Z821C6791B - CODICE GARA IN BUSTA CHIUSA: 310574.**

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “ \_\_\_\_\_ “ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

**nella sua qualità di:**  
(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante  
 Procuratore speciale / generale

**soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:**  
**(art. 45 del D.lgs. 50/2016)**

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale;  
 Società (lett. a), , specificare tipo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  
 Consorzio tra imprese artigiane ;  
 Consorzio stabile (lett. c);  
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo  
 costituito  
 non costituito;  
 Mandataria di un consorzio ordinario ;  
 costituito  
 non costituito;  
 GEIE (lett. f),  
 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis);;





**COMUNE DI LANUSEI**  
*Provincia dell'Ogliastra*

**PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI LANUSEI**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Lanusei adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Lanusei e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. N.165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

## **Art. 2**

### **Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune di Lanusei**

1. L'operatore economico:
  - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
  - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
  - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare all'Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

### **Art. 3** **Obblighi del Comune di Lanusei**

1. L'Amministrazione aggiudicataria nella persona del Responsabile dell'Area degli Affari Generali (*denominazione della struttura responsabile del procedimento*):

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e

quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice Area degli Affari Generali (indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Art. 4**

#### **Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni, di cui al presente Patto di integrità, avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'Amministrazione Aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Le sanzioni da applicare in concreto saranno determinate secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che la Stazione Appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

5. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

6. Il Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

**Art. 5**  
**Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

Operatore economico

\_\_\_\_\_

Comune di Lanusei

\_\_\_\_\_

<b>MUNICIPALITY:</b>	<b>COMUNE DI LANUSEI 2015</b>
<b>DATE:</b>	<b>14/12/2016</b>

<b>POLICY:</b>	<b>1870340</b>
<b>POLICY PERIOD:</b>	<b>11/12/15 - 11/12/16</b>

Claim Reference No.	Claimant	Data Sinistro	Riserva	Fanchigia	Importo pagato	Importo pagato (sotto franchigia)	Importo pagato (sopra franchigia)	Franchigia recuperata	Deadly Sins	Status
<b>TOTAL</b>			<b>€ 11.106,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>		
AMLIN-16-0002	Comune di Lanusei 2015	20/04/2016	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	F	6
AMLIN-16-0003	Comune di Lanusei 2015	02/05/2016	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	H	13
AMLIN-16-0016	Comune di Lanusei 2015	12/05/2016	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	G	6
AMLIN-16-0018	Comune di Lanusei 2015	08/08/2016	€ 1.606,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	G	6
AMLIN-16-0027	Comune di Lanusei 2015	16/08/2016	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	F	6
AMLIN-16-0032	Comune di Lanusei 2015	09/06/2016	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E	6
AMLIN-16-0046	Comune di Lanusei 2015	05/11/2016	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	G	6

Deadly Sins	
A	Morte
B	Danni cerebrali Tetra/Quadra/Paraplegia
C	Danno Biologico: da 30%
D	Danno Biologico: da 20 a 29%
E	Danno Biologico: da 10 a 19%
F	Danno Biologico: da 0 a 9%
G	Danni a cose - Auto
H	Danni a cose - No auto
I	Non specificato/Altro

Status	
1	Procedimento Civile
2	Procedimento Penale
3	Secondo rishio
4	Respinto
5	Claimant's medical report
6	Attesa documentazione
7	Legal Medical Advisor report - docs only
8	Incaricato Medico Legale
9	Contribution from co-insurer/excess
10	Accordo stagiudiziale
11	Trial - In giudizio
12	Chiuso senza pagamento
13	Chiuso con pagamento
14	Cautelativo

SINISTRI 2010 - 2014

CONVENZIONI

POLIZZA	DATA SX	N.SX	STATO SX	RISERVE	DI CUI LESIONI	PREVENTIVO F. INDENNIZZI	CHIUSURA	NOME CONTROPARTE
41082132	03/06/2010	3152 C	-	-	-	500,00	05/07/2012	CHELUCCI GIANDOMENICO
41082132	21/05/2010	3153 S	-	-	-	-	10/02/2011	ASONI GRAZIELLA
41082132	14/05/2010	3154 S	-	-	-	-	31/12/2010	PIRAS ANTONIO
41082132	31/05/2010	3160 S	-	-	-	-	09/12/2010	ARZU SILVANA
41082132	26/06/2010	3194 S	-	-	-	-	14/09/2010	PIRAS ROBERTO
41082132	04/08/2010	3195 S	-	-	-	-	14/09/2010	MAMELI NICOLA
41082132	08/08/2010	3196 C	-	500,00	7.450,00	29/09/2011	PIRODDI GIUSEPPE	
41082132	14/04/2010	3199 C	-	500,00	1.170,78	20/09/2010	PIRODDI ROBERTO	
41082132	13/08/2010	3204 S	-	-	-	-	09/12/2010	PILIA FEDERICA
41082132	07/08/2010	3249 S	-	-	-	-	30/08/2011	COCCO ANTONELLA
41082132	03/12/2010	3269 C	-	500,00	900,00	08/02/2011	PISTIS SABINA	
41082132	12/11/2010	3270 S	-	-	-	-	07/02/2011	BARRUI DANIELA
41082132	24/11/2010	3271 S	-	-	-	-	31/12/2010	FLORIS MARIA VERONICA
41082132	16/11/2010	3272 S	-	-	-	-	07/02/2011	LODDO MARINA
41082132	23/11/2010	3273 S	-	-	-	-	31/12/2010	PUDDU MAURO
41082132	02/12/2010	3274 S	-	-	-	-	31/12/2010	INCOLLU ANTONIO
41082132	16/04/2010	3275 C	-	500,00	1.000,00	28/01/2011	CUBONI TIZIANA	
41082132	24/03/2011	3123 S	-	-	-	-	10/06/2011	DEPLANO MARIA AUSILIA
41082132	04/05/2011	3146 C	-	215,00	215,00	05/12/2011	USAI MICHELE	
41082132	28/04/2011	3147 C	-	500,00	1.730,00	09/12/2011	LAI ANTONIO ANGELO	
41082132	22/05/2011	3158 C	-	200,00	200,00	14/10/2011	NASO SALVATORE	
41082132	03/06/2011	3167 C	-	120,00	120,00	13/07/2011	MANCA MARCO	
41082132	02/05/2011	3168 C	-	500,00	1.100,00	25/09/2012	BALZANO FRANCO	
41082132	15/06/2011	3179 C	-	500,00	1.000,00	11/07/2012	MASIA MAURO	
41082132	06/06/2011	3185 C	-	240,00	240,00	26/09/2011	PIRODDI GIAMPACLO	
41082132	15/06/2011	3202 C	-	500,00	3.150,00	09/12/2011	MURGIA IGNAZIO	
41082132	18/07/2011	3208 C	-	240,00	240,00	21/09/2011	SPAZIO HOTELERIE	
41082132	06/07/2011	3231 S	-	-	-	17/10/2011	LECCA GIOVANNI	
41082132	03/08/2011	3232 S	-	-	-	25/10/2011	VACCA MARIA LUISA	
41082132	06/07/2011	3265 S	-	-	-	26/10/2011	MULAS MARIO	
41082132	11/10/2011	3288 S	-	-	-	13/03/2012	OLIVA CINZIA	

41082132	20/10/2011	3289 S	-	-	-	-	-	12/01/2012	LODDO PAOLO	-	-	-	-
41082132	03/12/2010	3000 C	-	-	350,00	-	350,00	06/07/2011	ARZU MARIA GRAZIA	350,00	350,00	-	-
41082132	23/11/2010	3002 C	-	-	310,00	-	310,00	16/03/2011	ARESU MORENO	310,00	310,00	-	-
41082132	02/12/2010	3003 C	-	-	300,00	-	300,00	08/02/2011	TRONCI SEBASTIANO	300,00	300,00	-	-
41082132	21/11/2010	3004 C	-	-	500,00	-	500,00	20/05/2011	TRADORI ENRICO	1.075,00	1.075,00	-	-
41082132	22/12/2010	3006 C	-	-	500,00	-	500,00	29/07/2011	MOSSONE EMANUELA	540,00	540,00	-	-
41082132	20/12/2010	3014 S	-	-	-	-	-	07/02/2011	PINNA MARIA ROSA ANNA	-	-	-	-
41082132	29/01/2011	3020 C	-	-	500,00	-	500,00	10/08/2011	PUDDU MAURO	2.500,00	2.500,00	-	-
41082132	04/02/2011	3026 S	-	-	-	-	-	05/12/2011	PRUNAS ANNA RITA	-	-	-	-
41082132	04/02/2011	3027 S	-	-	-	-	-	14/03/2011	FODDIS MAURO	-	-	-	-
41082132	10/10/2010	3029 C	-	-	500,00	-	500,00	13/06/2011	VASSENA ANNA RITA	5.000,00	5.000,00	-	-
41082132	19/02/2011	3030 S	-	-	-	-	-	10/06/2011	CONGIU CLAUDIA	-	-	-	-
41082132	14/11/2011	3002 C	-	-	500,00	-	500,00	04/05/2012	VIRDIS FRANCESCA	700,00	700,00	-	-
41082132	21/11/2011	3005 C	-	-	500,00	-	500,00	10/07/2012	USAI LUCA	1.865,00	1.865,00	-	-
41082132	03/12/2011	3013 C	-	-	500,00	-	500,00	31/05/2012	BOVINO DOMENICO	2.162,68	2.162,68	-	-
41082132	14/12/2011	50001 C	-	-	4.500,00	-	4.500,00	16/11/2012	FA GIUSEPPE	4.000,00	4.000,00	-	-
41082132	11/02/2012	50003 S	-	-	-	-	-	30/08/2012	BARCA MANUELA	-	-	-	-
41082132	02/05/2012	50006 A	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	BOI GIOVANNINA	-	-	-	-
41082132	20/09/2011	50007 A	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	COMUNE DI LANUSEI	-	-	-	-
41082132	21/03/2012	50008 S	-	-	-	-	-	30/08/2012	COMUNE DI LANUSEI	-	-	-	-
41082132	28/04/2012	50009 C	-	-	325,00	-	325,00	22/05/2012	COMUNE DI LANUSEI	325,00	325,00	-	-
41082132	20/07/2012	50013 A	700,00	700,00	-	-	-	-	DITTA MARRAS & LODDO SNC	-	-	-	-
41082132	08/08/2012	50014 A	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	COMUNE DI LANUSEI	-	-	-	-
41082132	17/08/2012	50015 A	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	USAI FRANCESCO	-	-	-	-
41082132	30/10/2012	50020 C	-	-	340,00	-	340,00	28/11/2012	DEMURTAS ALEXIA	170,00	170,00	-	-
41082132	05/11/2012	50004 A	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	LOI GIUSEPPINA GIOVANNA	-	-	-	-
			17.200,00	15.500,00	15.140,00	-	-	-		39.063,46			

Certificate Reference	Claim Reference	Policyholder	Date of Loss (From)	Claim Status	Claimant Name	pagato	riservato
A014099570 0	3074	Comune di Lanusei	28/10/2014	Open	ROSA SERGIO	€ 0,00	€ 0,00
A014099570 0	3292	Comune di Lanusei	06/03/2015	Open	CHILODU AMELIA	€ 0,00	€ 0,00
A014099570 0	3420	Comune di Lanusei	12/05/2015	Open	CASARI ELIANA ANGELICA	€ 0,00	€ 0,00
1900722	2014/363	Comune di Lanusei	11/02/2014	Open	Delrio Giovannina	€ 0,00	€ 3.000,00
1900722	2794	Comune di Lanusei	18/10/2013	To be closed	USAI SARA	€ 0,00	€ 0,00
1900722	2766	Comune di Lanusei	11/03/2014	Open	LIGAS GINO	€ 0,00	€ 1.200,00
1900722	2769	Comune di Lanusei	28/04/2014	Open	ARESU LAURA	€ 0,00	€ 1.200,00
1900722	2832	Comune di Lanusei	22/10/2013	Open	PIPITONE MICHELE	€ 0,00	€ 1.200,00